

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1975

recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità

(Settantatreesima deroga)

(76/30/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), in particolare gli articoli da 2 a 5, 8, 71 e 74,

vista la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che le Comunità europee hanno presentato all'UNCTAD un'offerta riguardante la concessione di preferenze tariffarie per prodotti manufatti e semimanufatti provenienti da paesi in via di sviluppo: che il trattamento preferenziale previsto dalla suddetta offerta comprende in generale tutti i prodotti manufatti e semimanufatti industriali dei capitoli da 25 a 99 della nomenclatura di Bruxelles originari dei paesi in via di sviluppo; che la preferenza consiste nella concessione della franchigia doganale; che le importazioni preferenziali vengono effettuate fino a concorrenza di massimali calcolati in valore per ciascun prodotto sulla base di elementi uniformi per tutti i prodotti; che, allo scopo di limitare la preferenza del paese o dei paesi in via di sviluppo più competitivi e di riservare una quota-parte sostanziale ai meno competitivi, le importazioni a titolo preferenziale provenienti da un solo paese in via di sviluppo per un prodotto determinato non dovrebbero in generale oltrepassare il 50 % del massimale stabilito per il prodotto stesso;

considerando che stando ai termini dell'offerta in questione i massimali annui risultano normalmente dalla somma del valore delle importazioni cif per il 1971 in provenienza dai paesi beneficiari del suddetto sistema, esclusi quelli che già beneficiano di regimi tariffari preferenziali diversi concessi dalle Comunità europee, aumentata del 5 % del valore delle importazioni cif per il 1972 provenienti da altri paesi nonché dai paesi che già beneficiano di tali regimi;

considerando che le Comunità europee hanno deciso di applicare dette preferenze tariffarie con decorrenza dal 1° luglio 1971;

(¹) GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.

considerando che queste sono state applicate con decorrenza dal 1° luglio 1971 e sino al 31 dicembre 1975 alle condizioni sopra precisate e che è opportuno continuare ad applicarle nell'anno 1976;

considerando che la stessa offerta di preferenze tariffarie comprende alcuni prodotti siderurgici oggetto della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità del 15 gennaio 1964 che rientrano nel trattato istitutivo della Comunità economica europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che gli obiettivi di politica commerciale perseguiti da detta offerta giustificano una deroga agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione precitata allo scopo di consentire l'importazione in franchigia da dazi doganali di prodotti siderurgici provenienti dai paesi terzi interessati entro i limiti dei contingenti e dei massimali definiti all'articolo 1 della presente decisione;

considerando che è opportuno, a tale scopo, che le possibilità di importazione offerte dalle Comunità europee vengano ripartite tra gli Stati membri in modo da garantire l'applicazione ininterrotta delle aliquote preferenziali previste a tutte le importazioni in esame in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento delle suddette possibilità di importazione;

considerando che l'esigenza di un periodo di tempo per effettuare i calcoli necessari ad una ripartizione accompagnata da una riserva non può conciliarsi con l'esigenza della continuità nell'applicazione delle preferenze tariffarie in questione; che, in tali condizioni, è d'uopo ancora a questo stadio ricorrere alla chiave di ripartizione forfettaria delle possibilità d'importazione tra Stati membri, stabilita allo stesso stadio per i prodotti soggetti al trattato istitutivo della Comunità economica europea; che sembra possibile ancora per questo nuovo periodo prevedere un'unica ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità d'importazione;

considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati in merito alle deroghe previste dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

In deroga agli obblighi risultanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità del 15

gennaio 1964, gli Stati membri sono autorizzati ad adottare di comune accordo le misure necessarie per applicare all'importazione dei prodotti siderurgici elencati qui di seguito e provenienti dai paesi e territori figuranti nell'allegato A :

1. Contingenti tariffari a dazio nullo sui seguenti prodotti

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti attribuiti agli Stati membri (in unità di conto)
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	Germania 3 325 245 Benelux 1 269 640 Francia 2 297 440 Italia 1 813 770 Danimarca 604 590 Irlanda 120 920 Regno Unito 2 660 195
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine : A. semplicemente laminate o estruse a caldo D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.) : I. semplicemente placcate : a) laminate o estruse a caldo	Germania 2 060 810 Benelux 786 860 Francia 1 423 840 Italia 1 124 090 Danimarca 374 700 Irlanda 74 940 Regno Unito 1 648 660
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo : A. Lamiere dette magnetiche B. altre lamiere : I. semplicemente laminate a caldo II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore : b) di più di 1 mm, ma meno di 3 mm c) di 1 mm o meno III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie : b) stagnate c) zincate o piombate d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) V. Altrimenti foggiate o lavorate : a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare : 2. altre	Germania 6 446 055 Benelux 2 461 220 Francia 4 453 640 Italia 3 516 030 Danimarca 1 172 010 Irlanda 234 400 Regno Unito 5 156 845

Le importazioni in provenienza dai paesi e territori già beneficiari dei differenti regimi preferenziali applicati dai nove Stati membri della CECA non sono imputabili sui contingenti tariffari sopra indicati.

2. Dazi nulli sui seguenti prodotti

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.07	<p>Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni ; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia) :</p> <p>A. Blumi e billette :</p> <p style="padding-left: 20px;">I. laminati</p> <p>B. Bramme e bidoni :</p> <p style="padding-left: 20px;">I. laminati</p>
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio
73.11 ⁽¹⁾	<p>Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo ; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti :</p> <p>A. Profilati :</p> <p style="padding-left: 20px;">I. semplicemente laminati o estrusi a caldo</p> <p style="padding-left: 20px;">IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :</p> <p style="padding-left: 40px;">a) semplicemente placcati :</p> <p style="padding-left: 60px;">1. laminati o estrusi a caldo</p> <p>B. Palancole</p>
73.12	<p>Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo :</p> <p>A. semplicemente laminati a caldo</p> <p>B. semplicemente laminati a freddo :</p> <p style="padding-left: 20px;">I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)</p> <p>C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :</p> <p style="padding-left: 20px;">III. stagnati :</p> <p style="padding-left: 40px;">a) Latta</p> <p style="padding-left: 20px;">V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.) :</p> <p style="padding-left: 40px;">a) semplicemente placcati :</p> <p style="padding-left: 60px;">1. laminati a caldo</p>
73.15	<p>Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso :</p> <p>A. Acciai fini al carbonio :</p> <p style="padding-left: 20px;">I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni :</p> <p style="padding-left: 40px;">b) altri :</p> <p style="padding-left: 60px;">2. Blumi, billette, bramme, bidoni</p> <p style="padding-left: 20px;">III. Sbozzi in rotoli per lamiera</p> <p style="padding-left: 20px;">IV. Larghi piatti</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.15 (seguito)	<p>V. Barre (compresa la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati :</p> <p>b) semplicemente laminati o estrusi a caldo</p> <p>d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :</p> <p>1. semplicemente placcati :</p> <p>aa) laminati o estrusi a caldo</p> <p>VI. Nastri :</p> <p>a) semplicemente laminati a caldo</p> <p>c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :</p> <p>1. semplicemente placcati :</p> <p>aa) laminati a caldo</p> <p>VII. Lamiere :</p> <p>a) semplicemente laminate a caldo</p> <p>b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore :</p> <p>2. inferiore a 3 mm</p> <p>c) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie</p> <p>d) altrimenti foggiate o lavorate :</p> <p>1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o della rettangolare</p> <p>B. Acciai legati :</p> <p>I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni :</p> <p>b) altri</p> <p>2. Blumi, billette, bramme, bidoni</p> <p>III. Sbozzi in rotoli per lamiere</p> <p>IV. Larghi piatti</p> <p>V. Barre (comprese la vergella o bordione o le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati :</p> <p>b) semplicemente laminati o estrusi a caldo</p> <p>d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :</p> <p>1. semplicemente placcati :</p> <p>aa) laminati o estrusi a caldo</p> <p>VI. Nastri :</p> <p>a) semplicemente laminati a caldo</p> <p>c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :</p> <p>1. semplicemente placcati :</p> <p>aa) laminati a caldo</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.15 (seguito)	<p>VII. Lamiere :</p> <p>a) Lamiere dette magnetiche</p> <p>b) altre lamiere :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. semplicemente laminate a caldo 2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore : bb) inferiore a 3 mm 3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie 4. altrimenti foggiate o lavorate : aa) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
73.16	<p>Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio ; rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie :</p> <p>A. Rotaie :</p> <p>II. altre</p> <p>B. Controrotaie</p> <p>C. Traverse</p> <p>D. Stecche e piastre d'appoggio :</p> <p>1. Lamine</p>

⁽¹⁾ Per i prodotti ripresi in questa voce tariffaria, il totale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è ridotto a 529 800 UC nei confronti della Jugoslavia.

Quando le importazioni dei prodotti originari dei paesi e dei territori beneficiari avranno raggiunto nell'insieme della Comunità il massimale definito qui di seguito, gli Stati membri potranno di comune accordo ripristinare i dazi per l'insieme della Comunità.

Il massimale è pari all'importo ottenuto, per ciascuna categoria di prodotti, sommando in unità di conto da un lato il valore delle importazioni cif di detti prodotti nella Comunità nel 1971 dai paesi e territori precitati, esclusi quelli che già beneficiano, da parte dei nove Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, di diversi regimi tariffari preferenziali e d'altro lato il 5 % del valore delle importazioni cif nel 1972 provenienti dagli altri paesi nonché dai paesi e territori che già beneficiano dei suddetti regimi, totale il quale verrà forfettariamente aumentato circa del 5 %.

Le importazioni che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali per effetto dei suddetti regimi non sono imputabili al massimale precedentemente citato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono tenuti a vigilare, di concerto con la Commissione, a che il totale delle importazioni ammesse nella Comunità al beneficio delle preferenze tariffarie previste dall'articolo 1 sia limitato per ciascun paese e territorio ad una frazione delle possibilità d'importazione concesse per l'insieme della Comunità.

La suddetta frazione è fissata al 50 % per tutti i prodotti, ad eccezione di quelli figuranti nella voce 73.08 per i quali la frazione è stabilita al 40 % e 73.13 per i quali la frazione è stabilita al 30 %.

Articolo 3

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate sui contingenti tariffari e sui massimali di cui all'articolo 1.

Essi informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri :

- quando le importazioni di un prodotto avranno raggiunto l'importo massimo di uno dei contingenti e dei massimali di cui all'articolo 1 ;
- quando le importazioni dei prodotti originari di uno dei paesi e territori beneficiari avranno raggiunto la percentuale prevista dall'articolo 2 dell'importo massimo di uno dei contingenti o dei massimali di cui all'articolo 1.

Articolo 4

1. La presente decisione è valida fino al 31 dicembre 1976.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1975.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Membro della Commissione

ALLEGATO A

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate

PAESI INDIPENDENTI

Afganistan	Filippine	Nigeria
Algeria	Gabon	Nuova Guinea papuasiana
Alto Volta	Gambia	Oman
Angola	Ghana	Pakistan
Arabia Saudita	Giamaica	Panama
Argentina	Giordania	Paraguay
Bahamas (isole)	Grenada	Perù
Bahreïn	Guatemala	Qatar
Bangladesh	Guinea	Repubblica araba d'Egitto
Barbados	Guinea-Bissau	Repubblica araba dello Yemen
Bhutan	Guinea equatoriale	Repubblica centrafricana
Birmania	Guyana	Repubblica del Vietnam
Bolivia	Haiti	Repubblica dominicana
Botswana	Honduras	Repubblica khmère
Brasile	India	Repubblica popolare democratica dello Yemen
Burundi	Indonesia	Rwanda
Camerun	Irak	Samoa occidentale
Capo Verde (isole del)	Iran	São-Tomé e Principe
Ciad	Iugoslavia	Senegal
Cile	Kenia	Sierra Leone
Cipro	Kuwait	Singapore
Colombia	Laos	Siria
Congo (Repubblica popolare)	Lesotho	Somalia
Corea (Sud)	Libano	Sri Lanka
Costarica	Liberia	Sudan
Costa d'Avorio	Libia	Surinam
Cuba	Madagascar	Swaziland
Dahomey	Malesia	Tailandia
El Salvador	Malawi	Tanzania
Emirati arabi uniti:	Maldive	Togo
Abu Dhabi	Mali	Tonga
Dubai	Marocco	Trinidad e Tobago
Ras-al-Khaimah	Mauritania	Tunisia
Fujairah	Maurizio	Uganda
Ajman	Messico	Uruguay
Sharjah	Mozambico	Venezuela
Umm al Quaiwan	Nauru	Zaire
Equatore	Nepal	Zambia
Etiopia	Nicaragua	
Figi	Niger	

PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

Afar e Issa (territorio degli)
Antille olandesi
Belize
Bermude (isole)
Brunei
Caimane (isole) e dipendenze
Christmas (isole)
Cocos (Keeling) (isole)
Comore (arcipelago delle)
Corn e Swan (isole)
Falkland (isole) e dipendenze
Gibilterra
Heard e McDonald (isole)
Hong Kong
Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi (1)
Isole Sopravento (2)
Isole Sottovento (3)
Macao
Norfolk (isola)
Nuova Caledonia e dipendenze
Oceania britannica (4)
Polinesia francese
Isole Wallis e Futuna
Saint-Pierre-et-Miquelon
Sant'Elena (isola) (incl. Ascensione, Diego Alvarez o Gough, Tristan da Cunha)
Seychelles (incl. isole Amirantes)
Sikkim
Terre australi ed antartiche francesi
Territorio australiano dell'Antartico
Territorio britannico dell'Antartico
Territori britannici dell'Oceano Indiano (Aldabra, Farquhar, isole Chagos, isole Desroches)
Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (isole Cook, isola Niue, isola di Ross, isole Tokelau)
Territori spagnoli in Africa
Timor portoghese
Turks e Caicos (isole)
Vergini (isole) degli Stati Uniti (isole Santa Croce, St. Thomas, St. John, ecc.)

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati ulteriormente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

(1) Le isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti comprendono: Guam, Samoa americana (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake; le isole sotto tutela: Caroline, Marianne e Marshall.

(2) Dominica, Sainte Lucie, Saint Vincent.

(3) Antigua, Montserrat, Saint Christophe e Nieves, Anguilla, isole Vergini britanniche.

(4) Isole Gilbert, Tuvalu, Ellice, isole Salomone britanniche, il condominio delle Nuove Ebridi e l'isola Pitcairn.